

ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ALLIATA DI MONTEREALE: Censimento dei beni patrimoniali dello Stato. (4975)	35248	D'AMORE: Indennità di presenza ai cancellieri del distretto della Corte di appello di Napoli. (6819)	35253
BELLONI: Ente nazionale per la protezione degli animali. (6011)	35248	DI DONATO: Proroga per le promozioni del personale civile dell'Amministrazione dello Stato. (6994)	35254
BERNARDI: Sfratto dei farmacisti dall'abitazione sita nel medesimo stabile della farmacia. (7105)	35249	FASSINA: Utilizzazione del « dragline » installato sul fiume Ticino. (5560)	35255
CAPALOZZA: Comportamento del comandante la stazione dei carabinieri di Apecchio (Pesaro). (7084)	35250	FODERARO: Costruzione degli argini dei fiumi Vacale e Serapotamo in Agro di Polistena (Reggio Calabria). (6535)	35255
CASALINUOVO: Computo del tempo trascorso in campi di concentramento o in servizio di lavoro coatto come periodo utile ai fini della espiazione della pena. (7039)	35250	FODERARO: Trasferimento degli abitanti della frazione Ursini del comune di Caulonia (Reggio Calabria). (6752)	35256
CAVALLOTTI: Centro di studi del cancro e dei tumori in Busto Arsizio. (Varese). (7000)	35250	FODERARO: Rilevamento dei danni causati dall'alluvione in Calabria. (6933)	35256
COLITTO: Indennità alle famiglie di militari prigionieri o dispersi. (6869)	35251	FRANCESCHINI e MORO GEROLAMO LINO: Esportazione dei bozzoli e regolamentazione dell'industria serica (6977)	35256
COLITTO: Costruzione della strada lungo la valle del Biferno (Campobasso). (6899)	35251	GRILLI: Ampliamento dell'aeroporto della Malpensa (Milano). (6937)	35257
COLITTO: Ricostruzione dei registri dello stato civile del comune di Mirabello Sannitico (Campobasso). (7017)	35252	GUADALUPI: Ricorso della ditta Carmine di Gioia fu Cosimo, da Turano (Brindisi). (4819)	35257
COLITTO: Restauri alla chiesa di San Rocco di Mirabello Sannitico (Campobasso). (7020)	35252	MANNIRONI: Ampliamento dell'ufficio postale di Nuoro. (6982)	35258
COLITTO: Riparazione delle strade e del cimitero del comune di Mirabello Sannitico. (Campobasso). (7021)	35252	MERLONI: Arginatura del fiume Pecora nella pianura Scarlino-Follonica (6186)	35258
COLITTO: Restauri al cimitero di Sesto Campano (Campobasso). (7050)	35252	MICHELI: Contributo alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, (già orale). (2986)	35259
COLITTO: Eliminazione di « vicoli » nel comune di Gambatesa (Campobasso). (7051)	35252	MONTICELLI: Riduzione della « ferma » ai militari della classe 1926. (6771)	35259
COLITTO: Sistemazione del cimitero nel comune di Gambatesa (Campobasso). (7052)	35253	MUSSINI: Norme valutarie in favore della società Olivetti di Ivrea, (già orale). (2980)	35260
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico del comune di Gambatesa (Campobasso). (7053)	35253	POLANO: Opere di bonifica e di arginatura in Sardegna. (6650)	35261
COLITTO: Istituzione in Acquaviva Collecroce (Campobasso) di un cantiere di lavoro. (7079)	35253	POLANO: Assegnazione di terre incolte in provincia di Nuoro. (6843)	35261
		POLANO: Concessione del terreno « Su Caru » in provincia di Nuoro. (6844)	35262
		POLANO: Assegnazione di terre incolte in provincia di Nuoro. (6845)	35262
		ROBERTI: Astensione dal lavoro di dipendenti statali, (già orale). (2976)	35262

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

	PAG.
ROSELLI E LONGONI: Provvidenze assicurative in favore delle vittime colpite da calamità pubbliche. (6958) . . .	35262
ROSELLI: Contribuzioni previdenziali alle scuole artigiane maschili e femminili. (7024) . . . . .	35264
SCOTTI ALESSANDRO: Prezzo e distribuzione del solfato di rame. (6857) . .	35265
SEMERARO SANTO: Ritenuta alle allieve di un cantiere-scuola nel comune di Mesagne (Brindisi). (6885). . . . .	35265
SIMONINI: Provvidenze nella bassa Reggiana a seguito di inondazioni (6830)	35266
TREMELLONI: Vendita del cemento a « clienti abituali ». (6428) . . . . .	35266

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — « Per conoscere: 1°) a che punto sono le operazioni del censimento dei beni patrimoniali dello Stato; 2°) se sono state accertate attraverso lo studio degli elementi del censimento, le cause della irregolarità in ordine alla gestione dei detti beni; 3°) se l'aggiornamento dell'inventario dei beni di proprietà dello Stato, in corrispondenza dei provvedimenti modificativi trascritti nei registri censuari e patrimoniali è ultimato; 4°) se ed in qual misura sono state recuperate le relative imposte e sovrimeposte, nonché i frutti indebitamente percetti dai terzi; 5°) se tutto ciò non è stato ancora effettuato e predisposto, che cosa intendono fare i competenti dicasteri in sede di riforma amministrativa per esercitare azione efficace diretta alla regolarizzazione della consistenza patrimoniale dello Stato nonché alla piena razionale utilizzazione dei beni patrimoniali stessi, senza naturalmente menomare le attribuzioni al riguardo spettanti alla intendenza di finanza ». (4975).

RISPOSTA. — « Premetto che rispondo anche in qualità di ministro *ad interim* del tesoro. Le operazioni di censimento dei beni immobili patrimoniali dello Stato e di conseguente aggiornamento dei relativi inventari iniziate e proseguite nel periodo anteriore all'ultima guerra, subirono una sospensione in conseguenza degli eventi bellici. Dopo la liberazione dette operazioni sono state riprese e — come ebbi già occasione di dichiarare al Parlamento — sono condotte con alacrità dall'esiguo personale disponibile, ma non è stato ancora possibile ultimarle a causa delle rilevanti variazioni subite dal patrimonio dello

Stato nel periodo bellico ed in quello immediatamente successivo. Trattasi infatti di un notevole ed importante lavoro, non soltanto di controllo e revisione di tutti i beni patrimoniali, alcuni dei quali, e specialmente i fabbricati, sono stati danneggiati per azioni di guerra, ma anche di riordinamento delle proprietà che debbono passare in carico all'amministrazione demaniale, perché acquisite nel periodo bellico dalle amministrazioni militari senza intervento dell'amministrazione finanziaria e senza formali atti traslativi; nonché di ricognizione di beni demaniali abusivamente occupati da terzi; di verifica del legittimo uso di proprietà da parte di altre amministrazioni dello Stato ed infine di revisione ed aggiornamento di tutti i registri di consistenza e degli schedari descrittivi. Allo scopo, poi, di avere anche al centro, sia la catalogazione aggiornata di tutte le proprietà fondiari dello Stato, che uno strumento di controllo e di impostazione, con cognizione di causa, del problema di tutto il demanio statale, da chiunque amministrato, è stato già condotto uno sforzo, che si sta accelerando, per creare uno schedario centrale dei beni demaniali, riprodotto tutti gli inventari che esistono presso le singole intendenze di finanza. Si assicura per altro che, indipendentemente dalle sopra indicate operazioni, tutti i beni patrimoniali hanno avuto ed hanno la loro utilizzazione con vantaggio dell'erario. Il recupero delle somme che, a causa delle ritardate volture catastali eventualmente siano tuttora corrisposte dallo Stato per imposte e sovrimeposte, sarà curato al momento della regolarizzazione delle volture stesse, sempre che non si sia già nel frattempo provveduto a seguito di accertamenti svolti od in corso ».

*Il Ministro: VANONI.*

BELLONI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze, ad interim del tesoro.* — « Per sapere se e quali provvedimenti intendano prendere per mettere in condizione di funzionamento, aggiornando i diritti che ne integrano i proventi, il benemerito Ente nazionale per la protezione degli animali, istituto di diritto pubblico operante sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, cui sono affidati compiti importanti per la prevenzione e la repressione di vari reati e per la civile elevazione del costume sociale con una attività di protezione del patrimonio zootecnico, avifaunistico e ittico nazionale, che costituisce generosa contropartita di qualunque spesa pel suo finanziamento ». (6011).

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno. Si informa l'onorevole interrogante che il Ministro dell'interno ha sottoposto all'esame dell'amministrazione finanziaria uno schema di riforma dell'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, proponendo fra l'altro la rivalutazione dei diritti previsti a favore dell'ente medesimo dai numeri 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 612, sulle licenze di porto d'armi per uso di caccia, di uccellazione e di pesca. Questo Ministero ha già dato in merito la sua adesione di massima, precisando che i diritti suddetti potranno essere fissati in lire 20 sulle licenze di pesca e di porto d'armi per uso di caccia ed in lire 200 su quelle per uccellazione. L'aumento dei cennati diritti è stato fissato d'accordo con il rappresentante dell'ente interessato, il quale ha riconosciuto che le maggiori entrate derivanti da tale aumento sono sufficienti per il raggiungimento dei fini che l'Ente stesso si propone. Lo schema in parola sarà quanto prima sottoposto a cura del Ministro dell'interno all'esame di competenza del Consiglio dei ministri ».

*Il Ministro delle finanze e ad interim del tesoro: VANONI.*

BERNARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga opportuno proporre la modifica dell'articolo 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sulle locazioni nel senso che nei comuni, ove vi sia un'unica farmacia e non esista servizio notturno sussidiato, non possa — per nessun motivo, salvo che per morosità — essere sfrattato dai locali di abitazione siti nel medesimo stabile della farmacia e ciò onde render possibile l'ininterrotto, regolare esercizio della farmacia, previsto dall'articolo 119 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ». (7105).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunare che la proposta di precludere ogni possibilità di sfratto dei farmacisti dalla loro abitazione sita nel medesimo stabile della farmacia, quando si tratti di comune con unica farmacia e senza servizio notturno sussidiato, non sembra attuabile per due ordini di considerazioni. Prima considerazione è che questa preclusione di ogni possibilità di sfratto, per qualsiasi motivo (salvo che per morosità), si risolverebbe in un irrigidimento del vincolo tale, che contrasterebbe contro lo stesso sistema della disciplina vincolistica e a *fortiori* contro l'attuale direttiva evolutiva della medesima

verso una maggiore elasticità dei vincoli. Per nessun immobile e per nessuna categoria di conduttori esiste nella legislazione vigente una simile preclusione di ogni possibilità di sfratto. Solo per gli istituti di istruzione e di educazione si rinviene, nell'articolo 40 della legge 23 maggio 1950, n. 253, una disposizione di particolare favore, che dipende però non solo dalla speciale condizione di questi conduttori e dalla esigenza di tutela dello scopo dell'istruzione; ma anche dalla speciale natura dell'immobile, determinata dalla sua obiettiva destinazione a scuola. Si aggiunga che l'irrigidimento del vincolo non è, in questo caso, così integrale da escludere ogni possibilità di cessazione del rapporto. Quanto all'altro caso in cui, nella legge anzidetta, si è fatta al conduttore una posizione di favore — il caso precisamente dello sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie, di cui all'articolo 35, si tratta soltanto di una subordinazione della esecuzione della sentenza di sfratto alla previa autorizzazione prefettizia, e non di una esclusione di ogni possibilità di sfratto, come si vorrebbe proporre per le abitazioni dei farmacisti. Si tratta anche qui di locali con una particolare destinazione, per i quali una deroga alle regole di esecuzione dello sfratto può essere più giustificata che per i locali ad uso di abitazione.

« La proposta tenderebbe invece a vietare ogni sfratto, e quindi — se ciò si intende come esclusione di ogni causa di cessazione della proroga legale — mirerebbe a concedere alle locazioni di alloggi a farmacisti una proroga senza cause di decadenza e di cessazione in contrasto col sistema del vincolo adottato dalla disciplina vigente. Se la si intendesse come impedimento all'esecuzione di sfratti, essa condurrebbe alla inammissibile situazione della preclusione di ogni possibilità di esecuzione — senza limiti di modo e di tempo delle sentenze di sfratto, in aperto contrasto col principio sull'autorità ed eseguibilità del giudicato. Anche dal lato dell'opportunità, del resto, trattandosi di locali aventi la generica destinazione ad abitazione e non una destinazione specifica che comunque possa comportare l'esigenza di un vincolo per mantenerla, la proposta porterebbe ad una situazione di privilegio a favore dei conduttori avvantaggiati ed a danno dei relativi proprietari, la quale sarebbe priva di sufficienti basi equitative. Né può la proposta essere considerata semplice modifica dell'articolo 35 della ricordata legge del 1950, per la già prospettata ragione che quest'articolo ha una portata ben più circoscritta (subordinazione della esecu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

zione ad autorizzazione prefettizia, e non divieto di sfratto) e anche perché la previsione dell'articolo 35 riguarda tutti i locali ad uso di farmacia ed ha una portata generale, in antitesi al carattere particolare e al riferimento ai locali d'abitazione, che presenta la proposta anzidetta ».

*Il Ministro: ZOLI.*

**CAPALOZZA.** — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere il suo pensiero e i suoi intendimenti circa gli atteggiamenti faziosi, provocatori, irriguardosi per la dignità dell'Arma, insultanti per i sentimenti antifascisti e democratici della grande maggioranza della popolazione, che sono stati assunti dal nuovo comandante la stazione dei carabinieri di Apecchio (Pesaro) ». (7084).

**RISPOSTA.** — « I termini generici e vaghi con cui sono formulati gli addebiti non consentono di dare una risposta circostanziata. Dai risultati degli accertamenti disposti si può, comunque, affermare che il comandante della stazione dei carabinieri di Apecchio (Pesaro) non ha dato motivo ad alcun rilievo circa il suo comportamento in servizio ».

*Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.*

**CASALINUOVO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se intenda, per evidenti ragioni di equità ed analogamente a quanto dispone il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 272, in favore dei detenuti prelevati dagli istituti di pena o da carceri giudiziarie o militari per disposizioni « delle autorità tedesche o di quella dello pseudo governo della repubblica sociale italiana » e deportate in Germania o altrove ovvero internate in campi di concentramento, promuovere, di concerto con il Ministro della difesa, un provvedimento legislativo perché sia computato come periodo di espiazione della pena ovvero considerato come carcerazione preventiva ai soli effetti della detrazione della pena inflitta anche il tempo trascorso dopo l'8 settembre 1943 al servizio delle forze armate alleate da persone detenute prelevate dagli istituti di pena o da carceri giudiziarie o militari per disposizioni delle autorità militari alleate ». (7039).

**RISPOSTA.** — « Mi pregio comunicare che l'articolo 1 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 272, stabilisce le condizioni che debbono congiuntamente ricorrere, affinché il tempo trascorso dopo l'8 settembre 1943 in campi di concentramento o in servizio di la-

voro coatto, venga computato come periodo utile ai fini dell'espiazione della pena, o essere considerato come carcerazione preventiva. Le condizioni sono le seguenti:

1°) si tratti di persone già detenute negli istituti di pena, in carceri giudiziarie o in carceri militari;

2°) siano state prelevate contro la loro volontà e internate in campo di concentramento o assegnate ad un servizio di lavoro obbligatorio;

3°) tali internamenti o assegnazioni siano stati disposti dalle autorità tedesche o da quelle della repubblica sociale italiana.

« Il legislatore ha posto, peraltro, in particolare rilievo, l'elemento coercitivo del servizio prestato dai detenuti che, ad esso, non avrebbero potuto liberamente sottrarsi. Non risulta a questo Ministero che autorità militari alleate abbiano imposto a detenuti, contro la loro volontà, alcunché di simile a quanto contemplato nell'articolo citato; né comunque che fatti del genere, qualora siansi sporadicamente verificati, costituiscano un fenomeno di portata rilevante fino al punto da giustificare un provvedimento di legge. Per altro, nell'eventualità che qualche isolato fatto del genere possa essere accaduto, esso potrebbe formare oggetto di un provvedimento di clemenza, sulla base di una valutazione specifica delle condizioni di fatto ricorrenti nei singoli casi ».

*Il Ministro: ZOLI.*

**CAVALLOTTI.** — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quali siano le disposizioni già prese e quali siano quelle che intende prendere per garantire che il nominato « Centro di studi del cancro e dei tumori », in funzione presso l'ospedale di Busto Arsizio (Varese), risponda realmente ai requisiti che si pretendono da istituto di così grande importanza: capacità tecnica direzionale, serietà di studi e fervore di lavori. Ciò non solo perché denaro elargito e materiale ottenuto siano ben usati, ma anche per il buon nome della scienza italiana, sovente rappresentata all'estero, nel campo degli studi sui tumori, dal sopracitato istituto ». (7000).

**RISPOSTA.** — « Si premette che il Centro per lo studio e la cura dei tumori presso l'ospedale di circolo di Busto Arsizio (Varese) è costituito dal « laboratorio di ricerche nel campo cancerologico » e dal « centro per la diagnosi e la cura dei tumori » con attività distinte e con separata amministrazione. Men-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

tre il laboratorio è amministrato da una società anonima, alla quale questo Alto Commissariato non ha mai elargito sussidi, né fornito materiali, il « centro » invece, che ha una propria amministrazione con un proprio bilancio, è amministrato dall'ospedale e svolge una attività che rientra nella lotta sociale contro i tumori. Pertanto, questo Alto Commissariato ha inviato, come a tutti gli altri centri consimili che ne facciano motivata e giustificata richiesta, modesti sussidi sul capitolo 270 del bilancio riguardante « sussidi per favorire il funzionamento della attività diagnostico-terapeutiche ». Al centro di Busto Arsizio furono inviate lire un milione sull'esercizio finanziario 1949-50 e lire 2 milioni sull'esercizio finanziario 1950-51. Nessun incarico di rappresentanze all'estero è stato mai conferito da questo Alto Commissariato all'istituto di Busto Arsizio; comunque, per quanto risulta, furono favorevolmente giudicati i lavori presentati al congresso di Oxford sugli isotopi dal personale di detto istituto ».

*L'Alto Commissario:* MIGLIORI.

**COLITTO.** — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che venga sospesa la richiesta di rimborso che i distretti militari vanno effettuando, presso ex militari o presso le loro famiglie, di somme per lo più irrisorie, che, durante la divisione del paese tra nord e sud, sarebbero state corrisposte a dette famiglie, durante il periodo di assenza dei militari, ritenuti prigionieri o dispersi e poi rientrati nelle loro case, in più di quanto prescritto dal regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, trattandosi di debitori che, dopo aver affrontato per anni i disagi della guerra, sono ancora disoccupati ». (6869).

**RISPOSTA.** — « Sia il Governo legittimo che quello della sedicente repubblica sociale applicarono alle famiglie dei militari i quali si trovavano, rispettivamente, nei territori occupati dai tedeschi o liberati l'articolo 41 del decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583. Detto articolo dispose che alle famiglie del personale nazionale militare e militarizzato prigioniero di guerra del nemico, internato o disperso, quale che sia la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio, sia corrisposta mensilmente una parte delle competenze spettanti ai militari ai sensi del precedente articolo 40. La corresponsione avviene, per altro, a titolo di anticipazione, com'è espressamente indicato nella norma in parola. Da ciò il provvedimento di recupero nei confronti delle fami-

glie residenti al nord dei militari che si trovavano nei territori liberati o viceversa, così come si è proceduto al recupero (o al conguaglio) nei confronti delle famiglie dei prigionieri in mani alleate. Non si rende, pertanto, possibile aderire alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, e ciò sia per ragioni di principio, trattandosi di recupero di somme che sono corrisposte a titolo di anticipazione, sia per motivi di ordine finanziario. A tal ultimo riguardo è da considerare, infatti, che, ove si dovesse adottare un provvedimento del genere di quello proposto, l'abbuono delle somme di cui trattasi non potrebbe essere limitato al personale che ancora deve provvedere al rimborso di esse, ma dovrebbe essere esteso a tutto il personale, e ne è la maggior parte, che ha già provveduto al rimborso. Un tal provvedimento, il quale dovrebbe essere adottato per legge, comporterebbe pertanto un onere rilevantissimo per l'erario. Per altro, nella impossibilità di adottare il provvedimento suddetto nei casi più dolorosi questo Ministero ha disposto la concessione di un sussidio equivalente alla somma da recuperare ».

*Il Ministro:* PACCIARDI.

**COLITTO.** — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere le determinazioni della Cassa per il Mezzogiorno relativamente alla costruzione della importantissima strada lungo la valle del Biferno, che dovrebbe congiungere Boiano a Termoli nella provincia di Campobasso ». (6899).

**RISPOSTA.** — « Il problema dell'allacciamento stradale da Boiano all'Adriatico (Termoli) lungo la valle del Biferno, di notevole sviluppo chilometrico e di complessa attuazione tecnica potrà essere risolto gradualmente dal programma di opere di viabilità da realizzare dalla Cassa per il Mezzogiorno e da quelli ad esso collegati di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Nel programma di opere stradali per il biennio 1950-1952 da effettuare dalla Cassa per il Mezzogiorno è compresa la costruzione del tronco Lupara-Guardalfiera per una lunghezza di 13,5 chilometri. Di essi è già stato appaltato il tratto Lupara-Vallone Grande ed è in stato di avanzata progettazione quello Vallone Grande-incrocio con la strada Casacalenda-Guardalfiera. Per tale tratto esiste però una discussione con il comune di Guardalfiera perché detto progetto, dovendo la strada assolvere alle funzioni di strada di fondo valle, prevede un tracciato lungo il fiume Biferno,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

e incontra la detta strada Casacalènda-Guardialfiera poco al disopra di Ponte Gravellina: il comune di Guardialfiera vorrebbe invece che fosse costruita una strada che lambisse quell'abitato che trovasi su di un'altura. Inoltre nel programma di opere stradali da finanziare dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, è prevista la concessione di mutui alla amministrazione provinciale di Campobasso, per la realizzazione di un tronco stradale di 29 chilometri lungo la bassa valle del Biferno dai pressi di Termoli all'incrocio con il tronco Lupara-Guardialfiera. Ai fini della integrale soluzione del problema di viabilità prospettato dall'onorevole interrogante è da tener presente infine che nel programma di opere di viabilità da effettuare dal Ministero dei lavori pubblici con i fondi del proprio bilancio in coordinamento con il programma straordinario della Cassa per il Mezzogiorno è previsto il completamento del tronco stradale da Lucido al cimitero di San Biase, il cui tracciato per inserirsi nell'arteria di fondo valle, dovrebbe essere spostato in modo da fargli raggiungere la strada Montagnano-San Biase presso il fiume sotto Limosano. Da quanto esposto si può rilevare che, con la coordinata realizzazione dei vari tronchi di cui si è fatto cenno il desiderato collegamento stradale da Termoli a Boiano potrà essere assicurato ».

*Il Ministro: CAMPILLI.*

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno concedere un congruo sussidio, come è stato concesso ad altri comuni, al comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) per la ricostruzione dei registri dello stato civile, andati distrutti per effetto della guerra ». (7017).

RISPOSTA. — « Con provvedimento legislativo in corso di esame da parte del Parlamento viene prevista la concessione, a favore dei comuni, di contributi statali per la ricostruzione degli atti di stato civile. Appena intervenuta la pubblicazione del provvedimento predetto, questo Ministero esaminerà la possibilità di concedere al comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) un congruo contributo per la ricostruzione degli atti di stato civile di quella civica amministrazione ».

*Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà avere luogo la riparazione dei danni sofferti a causa

degli eventi bellici dalla chiesa di San Rocco di Mirabello Sannitico (Campobasso) ». (7020).

RISPOSTA. — « In seguito agli accertamenti disposti è risultato che la chiesa di San Rocco in Mirabello Sannitico non è stata danneggiata da eventi bellici. Quindi non è possibile alcun intervento da parte dello Stato a termini delle disposizioni in vigore ».

*Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà aver luogo la riparazione della strada Mirabello Sannitico (Campobasso), cimitero, danneggiata dagli eventi bellici ». (7021).

RISPOSTA. — « La riparazione della strada Mirabello Sannitico-cimitero non poteva essere compresa in alcun programma di opera da eseguire da questo Ministero in quanto la strada stessa non risulta danneggiata da eventi bellici. Spetta quindi al comune interessato provvedere alla riparazione coi fondi propri ».

*Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa ai restauri che necessariamente occorre apportare al cimitero di Sesto Campano (Campobasso) che gli eventi bellici gravemente danneggiarono ». (7050).

RISPOSTA. — « Non è stato possibile comprendere i lavori di restauro del cimitero di Sesto Campano, danneggiato da eventi bellici, fra le opere da inserire nel programma da eseguire nel corso del corrente esercizio, essendosi dovuto dare la precedenza a quelle più urgenti ed indifferibili. Essi, però, sono tenuti presenti per eseguirli non appena possibile, compatibilmente con altre esigenze del genere ed in base alla disponibilità dei fondi ».

*Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per eliminare i gravissimi inconvenienti, derivanti alla popolazione di Gambatesa (Campobasso) dalla esistenza in detto comune di una diecina di strettissimi vicoli, quasi intercapedini, che, mentre non consentono, data la loro strettezza, il passaggio alle persone, si prestano per accogliere materiale di rifiuto ed anche acque luride, che su di essi sono versate dai frontisti ». (7051).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

RISPOSTA. — « L'eliminazione degli inconvenienti derivanti alla popolazione di Gambatesa dall'esistenza di una diecina di strettissimi vicoli che diventano ricettacolo di rifiuti versati dai frontisti, come segnalato dall'onorevole interrogante non rientra nella sfera di competenza specifica dell'A.C.I.S. È un problema che investe la responsabilità delle autorità comunali le quali devono provvedere ad eliminare radicalmente lo stato di fatto mediante la esecuzione di un piano regolatore oppure provvedere a rendere effettive le disposizioni riguardanti l'igiene del suolo e dell'abitato del rispettivo comune con l'autorità che loro deriva dal testo unico delle leggi sanitarie (testo unico titolo III capo IV articolo 18 e seguenti, regolamenti generale decreto 3 febbraio 904 n. 45 titolo I capo XI articolo 88 e seguenti) e dal testo unico delle leggi comunali e provinciali. Comunque questo Alto Commissariato non mancherà di interessare le autorità sanitarie provinciali perché stimolino quelle comunali ad adottare i provvedimenti che più si appalesino rispondenti a raggiungere il fine ».

*L'Alto Commissario:* MIGLIORI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intende accogliere la domanda presentata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Gambatesa (Campobasso) di contributo statale sulla spesa prevista per la sistemazione del cimitero comunale ». (7052).

RISPOSTA. — « La domanda di contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, presentata dal comune di Gambatesa (Campobasso) per provvedere ai lavori di sistemazione di quel cimitero comunale sarà tenuta presente per esaminare la possibilità di inserirla nel programma delle opere del genere da ammettere ai benefici della legge predetta compatibilmente con la disponibilità dei fondi all'uopo assegnati, ed in relazione alle molte altre domande presentate per ottenere analoghe provvidenze ».

*Il Sottosegretario di Stato:* CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intende accogliere la domanda presentata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Gambatesa (Campobasso), di contributo statale sulla spesa prevista per la costruzione ivi di un edificio scolastico ». (7053).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Gambatesa, al fine di ottenere il contributo erariale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 40 milioni ritenuta necessaria per la costruzione di un edificio scolastico non ha potuto essere accolta a causa delle limitate disponibilità di fondi. Tale domanda, però, è tenuta presente per essere esaminata in concorso con le numerose altre pervenute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in occasione della formulazione del programma esecutivo delle opere da ammettersi a fruire delle agevolazioni di cui alla suindicata legge ».

*Il Sottosegretario di Stato:* CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso) un cantiere di lavoro che, mentre recherebbe grande aiuto alla notevole disoccupazione locale, sistemerebbe alcune delle strade interne di detto comune (via Fontana, via Trento, largo Trieste, via Sant'Angelo) che sono addirittura impraticabili ». (7079).

RISPOSTA. — « Circa la istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso), mi pregio comunicare che non risulta ancora pervenuto alcun progetto, né la richiesta relativa è stata inclusa nel piano provinciale di proposte di istituzione di cantieri, inoltrato allo scrivente dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso. Pertanto, per il momento, non si rende possibile adottare alcun provvedimento nel senso desiderato ».

*Il Ministro:* RUBINACCI.

D'AMORE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi per i quali ai cancellieri giudiziari del distretto della Corte di appello di Napoli non è stata ancora corrisposta la indennità di presenza relativa ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 1951; e per sapere se intenda far provvedere al pagamento di quanto dovuto ai funzionari di cancelleria del distretto interessato ed adottare misure idonee ad ovviare, nel futuro, al lamentato inconveniente ». (6819).

RISPOSTA. — « Rispondo all'onorevole interrogante che in ordine a quanto forma oggetto delle sue lamentele furono richieste immediate notizie agli uffici competenti, ma poi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

ché gli elementi forniti non furono ritenuti bastevoli, si ebbe cura di interpellare in proposito direttamente il primo presidente della Corte di appello di Napoli, il quale, in data 18 gennaio 1952, ha così risposto:

« Con riferimento alla nota in oggetto, sento il dovere di riferire che, questa Corte, mai è incorsa in ritardi nella liquidazione di presenza sin dalla sua istituzione, tanto che mai nessuna lamentela mi è pervenuta. La predetta indennità viene corrisposta bimestralmente, dovendo, quest'ufficio, provvedere alla liquidazione e pagamento delle indennità in parola per ben 121 uffici di pretura e undici di tribunale di cui molti forniti di un notevole numero di personale. Il ritardo di cui fa cenno l'onorevole interrogante è dipeso unicamente dal fatto che il bimestre maggio-giugno è andato in conto residui e quello di luglio-agosto imputabile alle competenze del corrente esercizio finanziario; — *Il Presidente della Corte: PIERACCINI* ».

« Per quanto concerne l'interrogazione dell'onorevole D'Amore del 30 novembre 1951, va rilevato che, a tale data, tutti i tribunali dipendenti avevano già ottenuto il pagamento dell'indennità di presenza relativa ai bimestri maggio-giugno e luglio-agosto, mentre il bimestre settembre-ottobre era in corso di liquidazione e di pagamento. Credo opportuno far pure presente, che, nella liquidazione delle indennità di presenza viene, da quest'ufficio, scrupolosamente osservato l'ordine di precedenza nell'arrivo dei relativi elenchi: conseguentemente la remora, cui fa riferimento la interrogazione, sarà certamente dovuta alla ritardata trasmissione degli elenchi da parte dell'ufficio che avrà provocato l'interrogazione. Assicuro, per altro, che, per l'avvenire sarà sempre più curato il servizio anzitutto, al fine di evitare eventuali deficienze: all'uopo ho rivolto, con apposita circolare, vive premure ai dipendenti uffici, affinché trasmettano tempestivamente gli elenchi degli aventi diritto ».

*Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.*

DI DONATO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non ritenga opportuno e giusto, ad evitare un disparato trattamento, che la legge 1° dicembre 1949, n. 868 (norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, dei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato), venga prorogata fino al 31 dicembre 1952, dal momento che con l'entrata in vigore della

legge speciale 5 giugno 1951, n. 376, ed a norma del combinato articolo 13 della stessa legge non tutti gli impiegati non di ruolo in servizio anteriormente al 23 marzo 1939 hanno potuto usufruire della dianzi citata legge 1° dicembre 1949, n. 868, per le singole promozioni di ciascun gruppo ». (6994).

RISPOSTA. — « La proroga delle disposizioni della legge 1° dicembre 1949, n. 868, è stata proposta con un disegno di legge di iniziativa del deputato Bellavista annunciata alla Camera dei deputati il 9 gennaio 1951 (n. 1754) e con altro disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli annunciato il 4 luglio 1951 al Senato della Repubblica (n. 1767). Tale ultimo disegno di legge messo in discussione presso la I Commissione del Senato nella seduta del 4 ottobre 1951 è stato rimesso all'Assemblea su richiesta del Governo. Pur essendo, ormai, investito della questione il Parlamento, si ritiene opportuno di comunicare che non si è favorevoli ad una ulteriore proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, per non prolungare uno stato di eccezionalità, durato già dieci anni e che non poco ha influito negativamente sulla selezione dei funzionari da promuovere ai gradi superiori ed ha ostacolato la migliore preparazione, da ogni parte auspicata, degli impiegati dello Stato. Si deve ricordare che la sospensione degli esami di promozione fu disposta con l'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze in favore dei chiamati alle armi in considerazione della difficoltà che lo stato di guerra opponeva al regolare svolgimento dei concorsi. La sospensione degli esami fu prorogata, in considerazione che molti impiegati non avevano potuto riprendere servizio civile anche a causa del ritardo del rimpatrio dei prigionieri e degli internati, con decreto legislativo dell'8 maggio 1946, n. 354, e successivamente con decreto legislativo 19 marzo 1948 ed infine con la ricordata legge 1° dicembre 1949, n. 868. Il termine del 31 dicembre 1951 fu stabilito come termine ultimo ed improrogabile tanto è vero che per quanto risultasse già evidente dal disposto dell'articolo 1 della legge ricordata del 1° dicembre 1949, n. 868, che non si dovesse addivenire a promozioni al grado VIII di gruppo A, al IX di gruppo B ed all'XI di gruppo C per merito comparativo se non nei riguardi degli impiegati che avessero maturata l'anzianità minima entro il 31 dicembre 1951, si ritenne di dover ribadire con l'articolo 2 della legge stessa che " tutte



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952 ».

*Il Sottosegretario di Stato:* LUCIFREDI.

FASSINA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali pur essendo oramai ultimata la ricostruzione del ponte coperto e malgrado le ripetute richieste di società sportive e privati cittadini, si continua a permettere l'utilizzazione del "dragline" installato sul fiume Ticino a Pavia per la estrazione della sabbia e ghiaia occorrente per la ricostruzione del ponte. E se non ritenga di vietare che le draghe adibite alla escavazione di ghiaia abbiano ad essere in funzione nel tratto di fiume notoriamente e da anni usato per i bagni estivi. L'interrogante fa presente che il cavo di acciaio del "dragline" si inabissa e si alza con violenza tale da porre in serio pericolo la incolumità di coloro che, a nuoto o in barca, tentano di superare l'ostacolo. Così pure gli scavi delle draghe rendono particolarmente pericolosa una zona che nella stagione estiva è affollata di bagnanti. I continui incidenti che in qualche caso, sia lo scorso anno che già in questo inizio di stagione, hanno provocato la perdita di vite umane — specie ragazzi — giustificano pienamente le reiterate, per quanto sino ad ora inutili proteste dei cittadini ». (5560).

RISPOSTA. — « Si premette che la società appaltatrice del ponte coperto sul Ticino a Pavia, chiese l'8 aprile 1949 ed ebbe regolare autorizzazione ad estrarre dal Ticino stesso i materiali ghiaiosi necessari per l'esecuzione dell'opera. La domanda relativa fu normalmente istruita ed anzi, essendo state prodotte opposizioni in sede dell'istruttoria della detta domanda da parte del comune di Pavia e da altri enti e ditte che esplicano attività sportiva sul tratto di fiume di cui sopra, si ritenne opportuno indire una riunione fra gli interessati per esaminare la possibilità di provvedere alla costruzione dell'impianto di estrazione e per studiarne le caratteristiche in rapporto alle esigenze richieste dalla navigazione ed in conformità agli altri impianti analoghi esistenti sul Po. In tale occasione si addivenne ad un compromesso che formò oggetto di apposito verbale, con cui si fissarono tutti gli accorgimenti, le modalità e le previdenze necessarie, compromesso che la società si im-

pegnò di rispettare per l'esecuzione dell'impianto e durante il periodo dell'esercizio dell'impianto stesso nei riflessi della navigazione. In seguito all'accordo intervenuto e soltanto allora si fece luogo alla concessione di cui trattasi. Gli incidenti per altro, purtroppo anche mortali, verificatisi, e che l'onorevole interrogante lamenta, sono da attribuire ad inosservanza delle disposizioni prefettizie che sospendevano la navigazione nel tratto del fiume interessante i lavori di costruzione del ponte e all'inosservanza del regolamento di polizia urbana che vietava di bagnarsi nel tratto di sponda dove gli incidenti si sono verificati; essi, quindi, non sono da attribuire alla esistenza del "dragline". Comunque allo stato attuale, la situazione è completamente sistemata in quanto l'impianto di estrazione dei materiali ghiaiosi è stato rimosso fin dal 30 luglio 1951 ed i lavori del ponte coperto sul Ticino a Pavia sono stati ultimati fin dal 10 agosto 1951 ».

*Il Sottosegretario di Stato:* CAMANGI.

FODERARO. — *Al Ministro Campilli e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la costruzione degli argini a protezione degli agrumeti in agro di Polistena (Reggio Calabria), a causa della mancanza dei quali i fiumi Vacale e Serapotamo hanno, durante la recente grave alluvione, invaso la zona, distruggendo le colture ed arrecando danni incalcolabili alla produzione ed all'economia calabrese ». (6535).

RISPOSTA. — « L'ingente volume di acqua precipitato in breve tempo durante l'alluvione dell'ottobre scorso è stato soprattutto la causa dei danni agli agrumeti nella zona di Polistena, così come è stato anche la causa degli altri danni verificatisi lungo il corso di altri fiumi e torrenti che solcano la provincia di Reggio Calabria. La zona attraversata dai torrenti Vacale e Serapotamo ricade nel comprensorio della piana di Rosarno, che è stato incluso nel piano decennale delle opere straordinarie da eseguirsi con i fondi ed a cura della Cassa per il Mezzogiorno. Pertanto, tutte le opere di carattere idraulico occorrenti per la difesa dei territori latitanti ai suddetti corsi d'acqua, verranno considerate nei programmi esecutivi che la Cassa sta predisponendo. In connessione con le opere di pianura sono stati pure previsti i lavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani di detti torrenti ed i lavori stessi saranno direttamente eseguiti a cura del corpo forestale

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

e dell'ufficio del genio civile. Circa i danni prodotti all'agricoltura dalle alluvioni, sono ormai note le possibilità di intervento definite dalle norme contenute nella legge 10 gennaio 1952, n. 3, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 ».

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* FANFANI.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre per il trasferimento dell'abitato della frazione Ursini del comune di Caulonia (Reggio Calabria), semidistrutto dall'alluvione dello scorso ottobre ed in continuo pericolo di essere colpito da nuove frane, in altra località e preferibilmente in contrada Ancia, luogo più sicuro e più vicino all'abitato che dovrà essere abbandonato ». (6752).

RISPOSTA. — « L'abitato di Ursini (frazione di Caulonia) è compreso fra quelli da trasferire a' termini del decreto-legge 2 marzo 1916, n. 299. L'alluvione dell'ottobre scorso ha aggravato la situazione di quell'agglomerato di vetuste e mal costruite casupole, situate nella zona di terreno argilloso, investite dal vasto movimento franoso. Le località viciniori all'abitato predetto, per la natura del terreno argilloso e per la conformazione altimetrica in pendio, non sono idonee al trasferimento dell'abitato. Trattasi di località che, per altro, distano circa tre ore e mezza di percorso a dorso di mulo dalla strada rotabile, con attraversamento di importanti torrenti. Pertanto la nuova sede di quell'abitato potrà essere presa in esame, allorquando sarà completato lo studio, già in corso, di un adatto piano regolatore, previo parere di un geologo competente il quale ha già effettuato apposito sopralluogo ».

*Il Sottosegretario di Stato:* CAMANGI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di costituire, analogamente a quanto è stato fatto per le zone alluvionate del Polesine, una sezione ministeriale con compiti di rilevamento danni causati dalle alluvioni in Calabria ». (6933).

RISPOSTA. — « La costituzione dell'Ufficio speciale di Monselice trova il suo fondamento non solo nella necessità di coordinare, a causa della vastità delle zone alluvionate, l'azio-

ne di rilevamento dei danni, condotti dai diversi ispettorati interessati per le zone di rispettiva competenza, in vista della ricostituzione del patrimonio agricolo e zootecnico, ma anche e soprattutto nella impoerenza dei danni stessi. Inoltre, i danni causati dalle alluvioni in Calabria anche se rilevanti, non hanno assunto le particolari caratteristiche determinate nel Polesine dall'allagamento di estesissime superfici e dal permanere dell'acqua per lungo tempo, con la conseguente necessità di affrontare e risolvere urgenti problemi per l'assistenza tecnica alle aziende agricole danneggiate, il prosciugamento ed il ripristino delle opere di bonifica, lo sfollamento, la buona conservazione ed il rientro del bestiame nelle stalle, ecc., oltre a quelli di rilevamento dei danni nelle singole aziende alluvionate dell'intero Polesine e della zona sommersa della provincia di Venezia. A giudizio di questa Amministrazione, quindi, non si verificano, per la Calabria, condizioni tali che consiglino la costituzione di un ufficio speciale, per svolgere compiti che possono essere bene espletati dai normali organi periferici di questo Ministero ».

*Il Ministro:* FANFANI.

FRANCESCHINI E MORO GEROLAMO LINO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere se non intendano provvedere ad arginare energicamente l'esodo dei bozzoli, che in preoccupante misura vengono esportati costituendo — per un aspetto — materia a non lecite speculazioni, e sottraendo — per altro ed ancor più grave aspetto — preziose fonti di lavoro alla filatura ed alla tessitura nazionale; per conoscere, inoltre, se non vogliono addivenire, senza altri indugi, ad una regolamentazione definitiva dell'Ente nazionale serico, che è l'unico organo collegiale competente a valutare nella sua complessità e nelle sue varie interferenze la delicata materia della esportazione serica ». (6977).

RISPOSTA. — « Nel richiamare l'attenzione degli onorevoli interroganti sul fatto che la esportazione del prodotto di che trattasi è sottoposta al vincolo della licenza ministeriale nonché alla presentazione dell'attestazione dell'Ente nazionale serico, ritengo opportuno precisare che nei vigenti accordi commerciali stipulati con i vari paesi non risultano inseriti, all'infuori di quello con la Francia, contingenti specifici per i bozzoli. Nel precedente accordo commerciale italo-francese dell'8 dicembre 1950, scaduto il 31 dicembre 1951, ri-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

sultava un contingente all'esportazione di bozzoli di tonnellate 500. Tale contingente, per la concessione del quale si era particolarmente insistito da parte francese, fu a suo tempo accordato solo dopo specifica intesa con il Ministero dell'agricoltura, e nel quadro generale delle reciproche concessioni (tra le quali figura per altro la fissazione di un contingente di 500 tonnellate di seta tratta) e attraverso le quali è stato possibile ottenere l'impegno da parte francese alla fornitura di materie prime di particolare importanza per l'economia nazionale. Il contingente d'altra parte è stato utilizzato soltanto per 90 tonnellate. Nel recente accordo del 18 dicembre 1951, sempre con detto paese, il contingente di che trattasi è stato limitato a tonnellate 100. D'altra parte, secondo quanto risulta dalle statistiche italiane, l'esportazione di bozzoli durante i primi 10 mesi del 1951 verso gli altri paesi è stata soltanto di chilogrammi 128. Per quanto poi concerne l'Ente nazionale serico, assicuro che è in corso di studio, tra le amministrazioni interessate, un provvedimento il quale prevede l'adeguamento delle norme che regolano l'attività dell'Ente stesso alle attuali, effettive esigenze del settore. Non ritengo, per altro, che la presente situazione, così come risulta dagli elementi forniti, sia tale da giustificare le preoccupazioni di cui si fanno interpreti gli onorevoli interroganti, e da rendere necessarie misure di intervento e limitazioni all'esportazione ».

*Il Ministro del commercio con l'estero:*  
LA MALFA.

GRILLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere in base a quali norme si sia di recente proceduto all'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa (Milano), comprendendo in esso nuovi terreni, senza interpellare i rispettivi proprietari e procedendosi, in tal modo, ad una vera e propria espropriazione; e per conoscere, inoltre, con quale procedura e in quale misura s'intende regolare la questione relativa agli indennizzi ». (6937):

RISPOSTA. — « L'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, nella misura di circa venti ettari, si è reso necessario per il completamento di alcuni importanti servizi aeroportuali (deviazione della strada; collegamento impianto radio e prolungamento della striscia di volo). All'espropriazione dei terreni necessari per il suddetto ampliamento si sta procedendo in base alle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, con la procedura di

urgenza prevista per le opere militari (articolo 76 della legge). A tal fine tutti i proprietari interessati sono stati invitati, tramite i comuni di appartenenza, a presentarsi sul posto, in data stabilita, per le operazioni di verifica della consistenza degli immobili e per quelle della successiva occupazione. Non tutti i proprietari si sono però presentati e in tali casi si è dovuto perciò procedere alle operazioni suddette alla presenza di testimoni, come previsto dalla legge. Per la liquidazione dell'indennità (procedura e misura), saranno seguite le disposizioni e i criteri fissati dalla citata legge n. 2359 ».

*Il Ministro: PACCIARDI.*

GUADALUPI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per cui — nonostante i vari solleciti e le assicurazioni avute per iscritto dalla stessa direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata — a tutt'oggi non è stato ancora preso in esame il ricorso da moltissimo tempo avanzato al Ministero dei lavori pubblici dalla ditta Carmine Di Gioia fu Cosimo, da Turano (Brindisi) per la concessione in base all'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 8 maggio 1947, n. 399, del premio d'incoraggiamento per la costruzione di una casa di abitazione. Si ha motivo di ritenere che nonostante l'intervento della competente direzione generale sopra ricordata, l'Ufficio del Genio civile di Brindisi non si sia ancora preoccupato di fornire gli elementi richiesti e necessari per adottare provvedimenti in virtù della ricordata legge. Infine si chiede di sapere come si giustifica questo notevole ritardo con cui l'indicato ufficio del genio civile di Brindisi prende in esame istanze avanzate da cittadini, accolte dagli organi superiori e segnalate da parlamentari ». (4819).

RISPOSTA. — « Il reclamo del signor Carmine Di Gioia avverso la mancata corresponsione del premio di incoraggiamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 8 maggio 1947, n. 399, presentato al genio civile di Brindisi il 15 settembre 1949, pervenne a questo Ministero il 7 dicembre 1949. Dal reclamo stesso risultava che i lavori, cui il premio si riferiva, erano stati iniziati il 10 gennaio 1949 e ultimati pochi giorni dopo la presentazione della domanda, cioè il 27 settembre 1949.

Ne conseguiva che il reclamo non poteva essere in alcun modo accolto, poiché secondo quanto dispone espressamente il citato decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399 " i premi

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

medesimi possono essere concessi solo in base a progetti approvati preventivamente dagli uffici del genio civile, ai quali è demandato il giudizio sull'ammissibilità tecnico-costruttiva del progetto, la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento dell'esecuzione dei lavori in corrispondenza del progetto approvato. In conseguenza a detta domanda si sarebbe potuto e dovuto rispondere senz'altro negativamente. Invece, per un errore del minutante, cui sfuggì la circostanza sopra menzionata, la domanda fu messa in istruttoria. In tale istruttoria si sono verificati dei ritardi, poiché le notizie in merito furono chieste dal ministero in data 27 maggio 1950 e la risposta del genio civile di Brindisi, del giugno successivo, fu in un primo tempo smarrita e poi fu posta agli atti dallo stesso impiegato incaricato dello svolgimento della pratica. Solo dopo la presente interrogazione la pratica è stata ripresa in esame. Ciò premesso, si osserva che concretamente nessun danno è derivato al Di Gioia da tali circostanze. La sua domanda, infatti, come si è detto, non poteva trovare accoglimento, sicché la risposta non poteva che essere negativa in ogni caso. Questo Ministero, tuttavia, deplora gli inconvenienti che si sono verificati e non sarebbe certo alieno dall'adottare i provvedimenti del caso nei riguardi del funzionario colpevole, cui incombeva l'obbligo di dare pronta risposta all'istanza. Senonché il funzionario stesso è stato ormai da tempo collocato a riposo, per cui nessun provvedimento può essere più attuato ».

*Il Sottosegretario di Stato:* CAMANGI.

*MANNIRONI.* — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga ormai necessario ed urgente dare una migliore sistemazione, con gli opportuni ampliamenti dell'edificio, all'ufficio postale di Nuoro, privo dei locali occorrenti ed adeguati al crescente sviluppo del suo movimento. Infatti a Nuoro finora non si è potuto far funzionare l'ufficio ragioneria della direzione provinciale per mancanza di locali, con grave nocumento al normale andamento dei servizi della provincia. Per il servizio emissione vaglia e conti correnti funziona un solo sportello tanto che il pubblico, sempre numeroso, è costretto a fare lunghe file prima di essere servito. Altrettanto avviene per il servizio raccomandate. Sempre per mancanza di locali i numerosi pacchi in transito vengono depositati all'aperto, nel cortile del palazzo, anche nelle giornate piovose, con gravi inconvenienti nonostante l'uso dei tendoni. È evidente

la necessità che l'amministrazione provveda a dare ai locali una nuova sistemazione, predisponendo gli stanziamenti opportuni ». (6982).

*Risposta.* — « In merito comunico che le difficoltà in cui si dibattono i servizi postali di Nuoro per la insufficienza dei locali dell'edificio delle poste e telegrafi sono note a questa Amministrazione, che ha da tempo, quindi, posto allo studio i provvedimenti necessari. È stato infatti già compilato, ed è ora in corso di approvazione, un progetto per numerosi lavori di sistemazione interna coi quali verrà dato un più idoneo assetto al servizio pacchi, ampliandolo con l'aggiunta di alcuni locali seminterrati, e verrà migliorato il servizio di accettazione al pubblico con la apertura di altri due sportelli. È poi in corso di studio un progetto di ampliamento dell'edificio, con l'attuazione del quale si potrà dare un idoneo e definitivo assetto a tutti gli uffici del palazzo. Per la sua realizzazione occorre però una spesa di rilevante importo, e si attende quindi lo stanziamento straordinario di fondi per il piano di nuove costruzioni postali e telegrafiche, già sottoposto all'approvazione del Parlamento ».

*Il Ministro:* SPATARO.

*MERLONI.* — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere i provvedimenti che intende prendere per evitare che, in occasione di alluvioni come quella verificatasi di recente, abbiano a prodursi nella pianura sita tra Scarlino e Follonica (Grosseto) danni di vaste proporzioni; se non ritenga che tali danni sono imputabili al fatto che da vari anni non è stato eseguito, per mancanza di fondi, alcuno dei lavori di arginatura e sistemazione del fiume Pecora e canale allacciante, ritenuti urgenti dal Genio civile di Grosseto, e nemmeno la "netta" dei canali, il che ha prodotto — come fatalmente avverrà in avvenire, perdurando l'attuale situazione di colpevole incuria — ingorghi e straripamenti con danni incalcolabili alle opere pubbliche ed alle colture ». (6186).

*Risposta.* — « Gli allagamenti verificatisi nei comprensori di bonifica in gestione diretta di Scarlino, Ghirlanda, Talamone e Pian d'Alma e nel comprensorio del Consorzio di bonifica grossetana e della società SACRA, sono stati causati dalla eccezionale violenza delle piogge, particolarmente nei giorni 24 e 25 settembre 1951, per cui i canali di scolo non hanno potuto interamente convogliare la insolita massa d'acqua. Le rotte ed esonda-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

zioni che si sono verificate non sono quindi da addebitare a difetto di manutenzione di detti canali. Ciò è vero, invece, solo parzialmente, nel caso del torrente Petraia che scorre in prossimità dell'abitato di Follonica e le cui acque hanno esondato, per insufficienza di alveo e delle arginature esistenti. Le opere di difesa di detto torrente furono eseguite nel 1876-78 da un consorzio di proprietari di Follonica proprio allo scopo di difendere quel centro abitato dalle alluvioni. Tale consorzio, né idraulico, né di bonifica, eseguite le opere, non ha più provveduto al loro mantenimento ed è ancora inattivo. Detto corso d'acqua, che corre fuori del comprensorio di bonifica di Scarlino, non può ritenersi opera di bonifica, anche perché scola naturalmente e le sue opere di contenimento hanno esclusiva funzione di difesa dell'abitato di Follonica. Questo Ministero, pertanto, non aveva né ha competenza ad intervenire: risulta, per altro, che il sindaco di Follonica intende ora far eseguire i lavori più indispensabili a carico del comune, in modo da eliminare per l'avvenire gli inconvenienti relativi. Alla più urgente riparazione delle rette degli argini dei canali di scolo e dei recinti delle casse di colmata, hanno già provveduto nell'ambito della rispettiva competenza, l'ufficio del Genio civile di Grosseto con fondi accreditati a suo tempo da questo Ministero al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, nonché il consorzio e la SACRA con fondi propri. Questo Ministero ha poi recentemente accreditata al predetto istituto una ulteriore somma di 11 milioni di lire per altri urgenti lavori da eseguire a cura del genio civile nella bonifica di Talamone finitima allo Scarlino. Per l'esecuzione dei rimanenti lavori, nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in rapporto alla indispensabilità ed urgenza dei lavori stessi, potrà provvedersi con i fondi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, la quale, com'è noto, prevede anche stanziamenti per la riparazione dei danni alluvionali alle opere di bonifica e di sistemazione di bacini montani ».

*Il Ministro: FANFANI.*

MICHELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo non è stato ancora corrisposto il contributo relativo al secondo semestre 1950 di cui alla legge 29 dicembre 1949, n. 958, né quello per il primo semestre 1951, causando gravi difficoltà finanziarie ai predetti enti turistici

i quali, in conseguenza, non possono svolgere quelle attività necessarie al potenziamento del turismo nazionale. E per conoscere inoltre perché il ministero non ravvisi l'opportunità di snellire e rendere più spedito il procedimento della erogazione del contributo per sopprimere alle impellenti necessità delle aziende stesse », già orale (2986).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per la Presidenza del Consiglio dei ministri (Commissariato per il turismo). Con legge 4 novembre 1951, n. 1196 (3° provvedimento) pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta ufficiale* 23 novembre 1951, n. 270, è stato autorizzato, in sede di variazione dello stato di previsione per l'esercizio 1950-51 di questo Ministero, lo stanziamento di lire 200 milioni, sul quale dovranno gravare i contributi statali alle aziende di cura, soggiorno e turismo, di cui alla legge 29 dicembre 1949, n. 958, concernenti il secondo semestre 1950 a completamento dell'integrazione per l'anno 1950 (l'anno finanziario, per le aziende, corrisponde all'anno solare) e per il primo semestre 1951. Tali fondi, previe intese già intervenute col Commissariato del turismo, vengono ripartiti con decreto ministeriale in corso. Per il secondo semestre 1951, e per l'esercizio 1952-53, è stato chiesto al tesoro, rispettivamente, il conguaglio delle somme già stanziato, in base agli effettivi proventi lordi degli spettacoli cinematografici, per stabilire le modalità per cui possa, in avvenire, essere eliminata la necessità di ogni conguaglio e lo stanziamento necessario. La situazione creata con la legge del 29 dicembre 1949 sarà così completamente regolarizzata. Comunque, in sede di riforma, pure allo studio, della legislazione sulle aziende di cura, soggiorno e turismo, il problema del finanziamento delle aziende stesse sarà riesaminato per risolverlo in modo organico ».

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.*

MONTICELLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per cui non si è ancora provveduto ad adottare il provvedimento di riduzione della ferma a quattro mesi anche per l'ultimo residuo della classe 1926, così come è stato effettuato per i nati delle classi 1924 e 1925, che tardarono a presentarsi alle armi essendo studenti universitari ». (6771).

RISPOSTA. — « In merito alla interrogazione sopra trascritta, sostanzialmente intesa a conoscere i motivi per i quali non si è ritenuto

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

di estendere anche ai militari della classe 1926 il provvedimento della riduzione della ferma di leva a soli quattro mesi, già adottato a favore dei giovani delle classi 1923, 1924 e 1925, si fa presente che tali motivi sono da ricercare nella diversa situazione nella quale sono venuti a trovarsi nei riguardi del servizio militare i giovani della classe 1926 rispetto ai giovani delle tre classi predette. Infatti i giovani di queste tre classi alla data dell'8 settembre 1943 erano già stati sottoposti tutti alla visita di leva ed arruolati. Come tali essi furono effettivamente chiamati alle armi e mentre alcuni vennero incorporati nei reparti della repubblica sociale italiana, presso i quali prestarono servizio, altri si sottrassero alla chiamata affrontando tutti i rischi inerenti alla mancata presentazione. La particolare situazione degli arruolati con le tre predette classi indusse l'onorevole Zerbi ed altri ventisei deputati a presentare alla Camera in data 13 dicembre 1949 una proposta di legge intesa « a dispensare dalla ferma o dalla sua prosecuzione i giovani delle classi 1923, 24 e 25 » (disegno di legge n. 971). In sede di esame di detta proposta di legge la V Commissione (Difesa) della Camera, in data 10 marzo 1950, mentre sospendeva l'esame del provvedimento legislativo, approvava un ordine del giorno in base al quale « considerata la situazione particolare in cui venne a trovarsi il paese fra il 1943 ed il 1945 e la ripercussione che la medesima ebbe sui giovani delle predette classi (1923, 1924 e 1925), anche in rapporto al servizio militare » invitava « il Ministero della difesa ad inviare in congedo illimitato provvisorio i giovani delle predette classi al compimento del periodo di istruzione preliminare del centro addestramento reclute dell'esercito e del centro istruzione reclute aeronautica militare ».

« Sulla base del citato ordine del giorno veniva disposto che i giovani delle classi 1923, 1924 e 1925 fossero inviati in licenza illimitata alla fine del periodo di istruzione preliminare e cioè dopo quattro mesi di servizio. Sia la proposta di legge di iniziativa parlamentare, sia l'ordine del giorno votato dalla V Commissione (Difesa) della Camera, sia infine le conseguenti disposizioni impartite da questo Ministero si riferivano quindi e non potevano non riferirsi che ai soli giovani delle classi 1923, 1924 e 1925 e non anche ai giovani della classe 1926, e ciò per le ragioni suddette. Si soggiunge che una delle considerazioni che indussero a suo tempo ad adottare il provvedimento in parola fu quella delle difficoltà in cui erano venuti a trovarsi i giovani

delle ripetute tre classi per condurre a termine i loro studi e si osserva altresì che è da ritenere che i giovani della classe 1926 abbiano ormai avuto a disposizione tutto il tempo necessario per regolarizzare il proprio corso di studi. Ad avviso di questo Ministero, pertanto, un eventuale provvedimento di estensione ai giovani della classe 1926 del beneficio dell'invio in licenza illimitata, già concesso ai militari di truppa delle classi 1923, 1924 e 1925 dopo il periodo di addestramento preliminare della durata massima di 4 mesi, sarebbe del tutto ingiustificato ».

*Il Ministro:* PACCIARDI.

MUSSINI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se corrispondano a verità le notizie che si leggono su *L'Informazione Parlamentare* del 20 settembre 1951, numero 69, secondo le quali sarebbero state consentite, a favore di una ditta, rilevanti eccezioni alle norme valutarie che regolano gli scambi internazionali », (già orale n. 2980).

RISPOSTA. — « Faccio presente all'onorevole interrogante che le partecipazioni italiane all'estero, mediante esportazione franco valuta di beni strumentali per un valore corrispondente a quello dell'accordo da conferire, sono normalmente autorizzate da questo Ministero previo parere degli altri ministeri competenti, e ciò allo scopo di evitare trasferimenti di capitali in valuta estera. Per la società « Olivetti », di Ivrea, chiamata in causa dall'*Informazione Parlamentare* numero 69, del 20 settembre 1951, questo Ministero ha autorizzato investimenti in diversi paesi tra cui l'Inghilterra e l'Argentina mediante esportazione franco valuta di macchine da scrivere e da calcolo il cui realizzo è stato utilizzato per far fronte alla costituzione e alla partecipazione in società in detti paesi. Ritengo opportuno precisare all'onorevole interrogante che la società « Olivetti Argentina » venne costituita nel 1932 con un capitale di pesos 250 mila. Le partecipazioni ai successivi aumenti di capitale, fino a quella attuale di pesos 4 milioni sono state autorizzate a partire dal 1939 per la quota di pertinenza della « Olivetti » di Ivrea che ammonta a pesos 1.800.000 dal cessato Ministero per gli scambi e per le valute e da questo, sia mediante utilizzo di crediti sul posto che a mezzo esportazioni franco valuta di macchine (autorizzazione del 29 marzo 1949, numero 370600, e 27 dicembre 1950, numero 372523). Non vedo per altro come nel caso dell'Argentina si possa

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

affermare, così come ha fatto la predetta *Informazione Parlamentare* che una normale esportazione da parte della « Olivetti » avrebbe giovato all'andamento del *clearing*, che è invece interessato proprio per le troppe esportazioni dall'Italia verso quel paese ».

*Il Ministro: LA MALFA.*

POLANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e al Ministro Campilli.* — « Per conoscere i loro intendimenti in merito alle provvidenze necessarie ed urgenti per finanziare ed attuare le opere di bonifica e di arginatura dei corsi d'acqua in Sardegna, che le recenti alluvioni hanno dimostrato essere non ulteriormente prorogabili ». (6650).

RISPOSTA. — « Al finanziamento delle opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale in Sardegna si è provveduto, per un decennio, con i fondi stanziati con la legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno. Il programma dei lavori predisposto dagli organi della Cassa ed approvato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno è già in corso di attuazione e prevede interventi in Sardegna, nel settore dell'agricoltura, per 107,6 miliardi su un complesso di 770 miliardi per l'intero settore dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle Isole. Per il biennio 1950-52 nel settore della bonifica sono stati considerati 215 progetti relativi a 30 comprensori per un complesso di oltre 31 miliardi di spese a carico della Cassa per il Mezzogiorno e riguardanti opere di irrigazione, sistemazione idraulica, stradali ed acquedotti di bonifica. Alcune opere di quelle sopradescritte sono già in costruzione e fra esse, di particolare importanza, la diga sul Mulargia e la galleria di adduzione dal Mulargia al Campidano di Cagliari. Relativamente alla sistemazione dei bacini montani il programma per il biennio 1950-52 comprende interventi per complessivi 721 milioni, di cui 204 per le opere di sistemazione idraulico-forestale in provincia di Cagliari, 257 per le stesse opere in provincia di Sassari e 260 per la provincia di Nuoro ».

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.*

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga esservi stato abuso di potere e atto arbitrario da parte del prefetto di Nuoro, il quale, dopo aver firmato il decreto di concessione di terre

assegnate alla Commissione provinciale per l'assegnazione di terre incolte e mal coltivate alla cooperativa agricola "Pietro Fancello", di Leula, accoglieva successivamente il ricorso del proprietario della terra assegnata, la ditta "Demurtas", di Bitti, e di sua personale iniziativa proponeva alla stessa commissione che aveva già concesso la terra di annullare il decreto di concessione emesso dallo stesso prefetto, ritornando così sulla deliberazione già presa; se non ritenga, altresì, che quanto sopra sia in contrasto con lo spirito e la lettera della legge 6 settembre 1946, n. 89, la quale all'articolo 9 dice che: " il decreto di concessione non è soggetto ad impugnazione delle parti, né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria. "; se non ritenga, infine, che il prefetto non dovesse accogliere nessun ricorso del proprietario indicando a quest'ultimo la via da seguire, quella cioè d'impugnare il decreto di concessione dinanzi al Consiglio di Stato, senza però dar luogo a sospensiva nell'applicazione del decreto e tanto meno dei lavori. L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda adottare per stroncare detto abuso del prefetto di Nuoro, che costituirebbe un pericoloso precedente nella materia e quali misure verranno prese per tutelare i lesi diritti della cooperativa ». (6843).

RISPOSTA. — « La revoca della concessione di terre incolte alla cooperativa "Pietro Fancello", di Leula non è stata determinata dall'accoglimento di un ricorso presentato dalla ditta proprietaria, ma dal fatto che il prefetto di Nuoro, essendo venuto a conoscenza che per gli stessi terreni concessi era stato stipulato un contratto di mezzadria prima che la cooperativa presentasse la domanda, ha ritenuto non applicabile nei riguardi di detti terreni la legislazione vigente in materia di terre incolte ed ha, quindi, proceduto all'annullamento del decreto di concessione. Il provvedimento del prefetto è pienamente legittimo, poiché rientra nella facoltà di ogni autorità amministrativa di annullare un proprio atto ritenuto invalido ».

*Il Ministro: FANFANI.*

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga vi sia stato abuso di potere ed atto arbitrario da parte del prefetto di Nuoro, il quale, accogliendo un esposto della ditta "Loi Michele", di Fonni, notificava alla cooperativa "San Nicolò" di Ottana, tramite l'ufficiale giudiziario, la immediata sospensione

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

del decreto di concessione del terreno " Su carru " regolarmente requisito e concesso con decisione della Commissione provinciale per la concessione terre incolte; e quali provvedimenti intende adottare per la tutela del lesso diritto della cooperativa ». (6844).

RISPOSTA. — « La sospensione del decreto di concessione del terreno " Su carru " a favore della cooperativa " San Nicolò ", di Ottana è stata determinata dalla necessità di chiarire se esistesse o meno discordanza tra il parere della commissione ed il dispositivo del decreto prefettizio. Appena effettuati i necessari accertamenti, il decreto di concessione ha avuto immediata esecuzione ».

*Il Ministro: FANFANI.*

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per far rispettare le norme di legge alla commissione provinciale per l'assegnazione delle terre incolte presso la prefettura di Nuoro. Si fa presente che due cooperative agricole di Deniferi, la « San Gavino » di 167 soci, e la « Charitas » di 49 soci, hanno, fin dal mese di gennaio 1951, presentato richiesta di terre incolte, ma la commissione predetta non ha ancora adottato alcuna decisione in merito, mettendo quindi le cooperative nel rischio di non poter seminare, per cui ben 216 famiglie di quel comune verrebbero a trovarsi senza pane nella prossima annata agraria ». (6845).

RISPOSTA. — « Le istanze presentate nel gennaio 1951 dalle cooperative agricole « San Gavino » e « Charitas » di Deniferi furono immediatamente prese in esame dalla commissione per le terre incolte della provincia di Nuoro, ma l'istruttoria complessa per il numero delle parti interessate e per le condizioni dei terreni chiesti in concessione, ha portato un inevitabile ritardo nella definizione di esse. A seguito degli accertamenti tecnici la commissione, in data 30 novembre 1951, ha espresso parere contrario alla concessione dei terreni richiesti dalle due cooperative suddette risultanti non incolte ma a riposo per normale rotazione. Tuttavia la stessa commissione, allo scopo di venire incontro alle esigenze dei lavoratori agricoli, ha tentato un accordo tra la cooperativa « San Gavino » ed i proprietari del fondo « Sa tanca manna », ottenendo una concessione bonaria di alcuni appezzamenti di terreno di circa 19 ettari. Sono stati, quindi emessi, in data 5 dicembre

1951 i decreti di rigetto delle domande ed al tempo stesso è stato ratificato l'accordo intervenuto tra le parti nel senso sopra indicato ».

*Il Ministro: FANFANI.*

ROBERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere a tutte le categorie dei dipendenti statali la concessione di astensione dal lavoro in occasione della festa patronale, come già attuato da taluni dicasteri, come quello della difesa », già orale (2976).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si ha l'onore di informare l'onorevole interrogante che il giorno della festività patronale è stato escluso dal calendario dei giorni festivi, agli effetti civili, stabilito con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1027, né tale solennità è stata più riconosciuta come festiva dalla successiva legislazione. In merito a quanto accennato dall'onorevole interrogante circa la prassi seguita da alcune amministrazioni statali, in difformità a quanto disposto dalle norme vigenti in materia, di concedere ai dipendenti dei propri uffici periferici di astenersi dal lavoro in occasione della festa del patrono della città dove ha sede l'ufficio, si precisa che nessuna disposizione o autorizzazione è stata data mai in tal senso. A meno che l'onorevole interrogante non si riferisca al fatto che gli stabilimenti militari osservano il riposo nel giorno di festività del patrono delle rispettive armi, il che ha carattere del tutto eccezionale e limitato ai singoli corpi o armi e non consente l'estensione del riposo in favore dei dipendenti statali in genere ».

*Il Sottosegretario di Stato: MARTINO.*

ROSELLI E LONGONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga fare studiare in sede opportuna, presso il ministero e gli istituti, il problema delle vittime delle calamità pubbliche ed assicurare presso gli istituti previdenziali ed in particolare presso l'INAIL nel senso di decidere che l'accidente sia valutabile come avvenuto per effetto, causa ed occasione di lavoro. Sarebbe consigliabile una decisione affermativa ». (6958).

RISPOSTA. — « Il quesito formulato dagli onorevoli interroganti può concernere sia la estensione delle vigenti leggi per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura agli infortuni derivati da causa violenta in occasione di pubbli-



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

che calamità, sia la creazione di una particolare assicurazione in favore di tutti i cittadini per il risarcimento dei danni alle persone, occorsi in occasione delle calamità medesime. In ambedue i casi, i confini del problema sono invero preoccupanti per l'ampiezza e gravità degli eventi che comprende (guerre, terremoti, alluvioni, epidemie, ecc.). Premesso che l'occasione di pubblica calamità non esclude l'occasione del lavoro (si verificano spesso infortuni, in conseguenza di pubblica calamità, che sono indennizzabili secondo le vigenti leggi, e valgano ad esempio gli indennizzi erogati per numerosissimi infortuni da rischio di guerra e quelli per infortuni avvenuti durante le recenti alluvioni) si osserva che, nella prima ipotesi, l'estensione della garanzia delle attuali assicurazioni, mediante una parificazione dell'occasione « pubblica calamità » all'occasione di lavoro, e ferme restando tutte le condizioni oggettive e soggettive che caratterizzano la ricorrenza della tutela nelle assicurazioni predette, si risolverebbe in un ingiusto trattamento a sfavore di quei cittadini (pur essi autentici lavoratori manuali) disoccupati, oppure esclusi da ogni tutela assicurativa contro gli infortuni, per essere adibiti a lavorazioni non protette, o per non possedere i requisiti soggettivi richiesti (lavoranti a domicilio, lavoranti in proprio, capi azienda partecipanti materialmente al lavoro, ecc.). La pubblica calamità, seppure spesso ristretta in un determinato ambito territoriale, ha evidentemente un carattere di generalità non avvicabile ad un rischio professionale, cosicché non sembra giustificabile una forma previdenziale che a tale rischio fosse legata, così come avverrebbe nella esaminata ipotesi di estensione. Inoltre, l'onere dell'assicurazione contro le pubbliche calamità ricadrebbe sui datori di lavoro soggetti passivi della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i quali verrebbero essi soltanto — a corrispondere i contributi per coprire un rischio che è al di fuori della loro attività industriale o agricola e che è comune a tutti i cittadini. Pertanto, sotto tale tutela dovrebbero, semmai, comprendersi tutti i cittadini o, se si vuole, determinate categorie di essi, che siano però discriminate, non secondo un rischio professionale, ma bensì in base al loro presunto stato di bisogno. A questo punto il problema che si pone è quello di esaminare se e come una tale assicurazione sia attuabile e quali siano l'oggetto dell'assicurazione, le persone assicurate, nonché le prestazioni.

« Di tali questioni, minori difficoltà di definizione richiede ovviamente quella di stabi-

lire le prestazioni e, quanto alle persone assicurate, la loro determinazione è connessa alla ampiezza che si intenderebbe di dare alla forma previdenziale.

« Maggiori ostacoli presenta, invece, la delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione, considerate le varie e anche imprevedibili forme di manifestazione della « calamità pubblica », e la conseguente difficoltà di configurare un evento come tanto grave, da poterlo considerare tutelabile nella forma auspicata. Poiché anche una epidemia può assumere l'aspetto di calamità pubblica, occorrerebbe stabilire se la forma previdenziale debba considerare, oltre che le lesioni da causa violenta, anche le malattie. Ma a parte il peso e la complessità di tali questioni, una ben più importante, anzi fondamentale, si presenta all'esame l'assetto tecnico finanziario dell'assicurazione. La « calamità pubblica » è evento eccezionale, imprevedibile sia nel suo manifestarsi come nelle sue conseguenze, eppertanto lo studio statistico del fenomeno non può essere di alcuni ausilio, né alcun elemento si può attingere alla esperienza per determinare l'onere futuro e, quindi, l'impianto finanziario dell'assicurazione. Stante tali difficoltà e perplessità, sembra doversi concludere che solo lo Stato potrebbe assumere l'onere di siffatta particolare forma di previdenza affidando, se mai, all'Istituto assicuratore la materiale liquidazione degli indennizzi mediante una gestione per conto, analogamente a quanto è avvenuto per il risarcimento degli infortuni sul lavoro determinati dagli ultimi eventi bellici. Si rileva, per ultimo, che, per un evidente principio di equità e di solidarietà sociale, tutti i cittadini dovrebbero concorrere col loro contributo al risarcimento dei danni di che trattasi e che la forma ed i limiti del soccorso in favore degli infortunati dovrebbero risultare impostati non sul sistema infortunistico del lavoro, ma sul sistema pensionistico di guerra. Il problema sollevato dagli onorevoli interroganti presenta aspetti di indubbia suggestione ma, d'altro canto, difficoltà di soluzione assai gravi. Comunque, sembra opportuno ricordare — traendo spunto proprio dalle recenti, gravissime alluvioni che hanno colpito il paese — che in occasione di tali eventi, fortunatamente di carattere eccezionale, è stata posta in essere ad opera del Governo una serie di iniziative e sono stati promossi numerosi provvedimenti, con i quali si è inteso avviare ai danni riportati dai cittadini. A tale reintegrazione della sfera economico-sociale delle persone e di intere categorie o località tanto dura-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

mente colpite, si aggiunge poi, con immediatezza e concretezza di risultati, il concorso vivo ed operante della solidarietà nazionale ».

*Il Ministro: RUBINACCI.*

ROSELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non convenga sistemare in sede legislativa o regolamentare la situazione contributiva agli effetti previdenziali delle scuole artigiane maschili o femminili, in quanto:

a) vi è a tale proposito disparità notevole di situazione contributiva fra le varie scuole nelle varie località italiane e nei vari mestieri;

b) laddove gli istituti (I.N.P.S., I.N.A.M.L., I.N.A.I.L.) esigono le loro quote a termini di legge, si formano a danno delle scuole situazioni di bilancio insostenibili;

c) le scuole vivono di donazioni e di vendita dei manufatti prodotti;

d) hanno una popolazione scolastica molto varia, dai 14 anni all'età virile ed oltre, ma genericamente inquadrata in tre categorie: allievi, lavoranti, maestri, di cui le prime due sempre composte da soggetti d'età inferiore ai 20 anni;

e) qualsiasi scopo di lucro privato è escluso;

f) gli allievi sono retribuiti in diversi modi (retribuzione che è data a titolo di assistenza, trattandosi in genere di allievi molto poveri, di incoraggiamento, per invogliarli a perseverare e trarre profitto dagli insegnamenti, di compenso, per il loro contributo di lavoro ai manufatti per la parte di essi posta in vendita);

g) sarebbe infine necessario sistemare la situazione retributiva con la forma di premio di profitto semestrale per gli inferiori ai venti anni e di retribuzione normale per i maestri;

h) sarebbe necessario sistemare la situazione previdenziale limitandola all'assicurazione riguardante la tubercolosi e le malattie;

i) sarebbe necessario invitare ed aiutare le scuole a sistemare i loro statuti in relazione a questa chiara impostazione definitiva a loro vantaggio, a vantaggio dei loro addetti ed a vantaggio del modesto mercato dei loro manufatti legato alla necessità di prezzi economici ». (7024).

RISPOSTA. — « Con la sopra trascritta interrogazione, gli onorevoli interroganti lamentano la notevole disparità contributiva fra le varie scuole nelle diverse località italiane e nei vari mestieri, disparità che provoca situazioni di bilancio insostenibili per le aziende

artigiane su cui gravano gli oneri contributivi per conto dei dipendenti apprendisti. Sollecitano, pertanto, di sistemare in sede legislativa o regolamentare la situazione previdenziale delle aziende artigiane, limitandola alla assicurazione afferente alla tubercolosi ed alle malattie. Come è certamente noto, trovasi attualmente in fase di concerto con le altre amministrazioni interessate, un disegno di legge, predisposto dallo scrivente, ed inteso alla disciplina dell'apprendistato. In tale provvedimento sono previste, appunto, per quanto riguarda la previdenza e l'assistenza sociale, talune agevolazioni all'artigianato, e precisamente per gli apprendisti. Ciò soprattutto, in quanto il Ministero ha ritenuto che l'esigenza di assicurare agli apprendisti medesimi una idonea tutela previdenziale, dovesse essere temperata con quella di non intralciare lo sviluppo dell'apprendistato con oneri troppo gravosi per le imprese. Il progetto ministeriale, quindi, mentre da un lato limita la tutela previdenziale degli apprendisti all'assicurazione tubercolosi, all'assicurazione malattie, all'assicurazione infortuni e agli assegni familiari, dall'altro stabilisce una misura notevolmente ridotta del contributo per gli assegni familiari e prevede la commisurazione dei contributi dovuti sulla base di un salario convenzionale di appena lire 400 giornaliere. Si è ritenuto, infatti, che gli apprendisti debbano necessariamente essere assicurati contro i rischi di infortunio sul lavoro, quando appartengano a categorie di lavoratori per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione, ed è sembrato opportuno, altresì, che i medesimi non possano essere esclusi dal diritto di fruire degli assegni familiari, qualora abbiano a carico persone componenti il nucleo familiare. È chiaro, quindi, che, con tale progetto, mentre saranno assicurate agli apprendisti le prestazioni aventi carattere indifferibile, si offre correlativamente, nel campo contributivo un sollievo decisivo alle aziende artigiane, che in veste di datori di lavoro sono chiamate ad ottemperare ai propri obblighi per conto degli apprendisti medesimi ».

*Il Ministro: RUBINACCI.*

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga urgente ai fini della produzione procedere all'immediata fissazione del prezzo ed alla distribuzione del solfato di rame necessario per i trattamenti invernali delle piante da frutta, dal momento che at-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

tualmente il solfato di rame non trovasi in commercio se non a prezzi esageratamente elevati ». (6857).

RISPOSTA. — « In data 15 dicembre 1951 il Comitato interministeriale dei prezzi ha fissato il prezzo del solfato di rame per la campagna 1951-52, in lire 18.700 al quintale franco stabilimento produttore. L'aumento, determinato dalla ascesa delle quotazioni verificatesi sul mercato internazionale, è stato contenuto entro i limiti rigorosi valutando gli elementi del costo di trasformazione e di distribuzione con criteri assolutamente restrittivi. Questo Ministero, d'intesa con quello dell'industria e con le categorie agricole ed industriali interessate, ha preventivato, in base alle richieste ed ai consumi medi normali, il fabbisogno di solfato di rame di ciascuna provincia per i trattamenti invernali. Il preventivo predisposto contempla un fabbisogno — per il periodo novembre 1951-febbraio 1952 — di quintali 150 mila di solfato di rame, di cui 40 mila quintali circa già distribuiti o in corso di distribuzione ».

*Il Ministro:* FANFANI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere perché le allieve del cantiere scuola per la lavorazione dei fichi per l'esportazione presso il comune di Mesagne (Brindisi) sono state obbligate dall'assistente Salamanna Antonio a versare la somma di lire mille ciascuna per comperare una radio che è stata poi regalata dal Salamanna al direttore del corso, tale De Benedetto Raffaele; e quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'assistente e del direttore del corso, e perché tali iniqui sistemi non abbiano a ripetersi ». (6885).

RISPOSTA. — « In relazione all'inconveniente segnalato questo Ministero ha disposto gli accertamenti del caso, dal cui esito è risultato quanto segue. Alcune partecipanti al corso « fichi per esportazione » in Mesagne (Brindisi), si erano offerte di acquistare un apparecchio radio da donarsi al direttore del corso signor De Benedetto. Da una dichiarazione sottoscritta dalle lavoratrici non risulta tuttavia che al riguardo siano state fatte delle pressioni dall'insegnante del corso signor Salamanna o da altri. Non disponendo le partecipanti di denaro liquido, le stesse interessarono il signor Salamanna a rendersi garante verso la ditta Argentieri Cosimo, di Mesagne (venditrice dell'apparecchio del valore di lire

20 mila), per il pagamento del relativo prezzo. La radio veniva successivamente consegnata al signor De Benedetto. In seguito le interessate non poterono pagare le quote da esse sottoscritte per l'acquisto predetto e, pertanto, il Salamanna si vide costretto a rinnovare l'obbligazione per la somma di lire 20.400 ivi comprese le spese di protesto, con scadenza al 31 dicembre 1951. A questa data, non avendo potuto le lavoratrici versare alcuna somma, il signor Salamanna versò al venditore la somma di lire 10 mila per tacitarlo temporaneamente. Per l'intervento dell'ispettorato, l'11 gennaio 1951 il signor De Benedetto ha provveduto a ritirare l'effetto firmato dal Salamanna, assumendosi l'onere dell'acquisto della radio con il pagamento alla ditta Argentieri di lire 20.850. Ciò posto, non è risultato che le lavoratrici del corso predetto abbiano subito pressioni per la sottoscrizione delle quote per l'acquisto della radio, né che le stesse abbiano effettuato alcun versamento per il pagamento del relativo prezzo, il quale è rimasto a totale carico del direttore del corso signor De Benedetto ».

*Il Ministro:* RUBINACCI.

SIMONINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se adeguati provvedimenti siano in atto per fronteggiare la grave situazione creatasi nella bassa Reggiana a seguito delle recenti inondazioni, situazione che sarebbe grave errore sottovalutare in vista delle maggiori proporzioni del disastro nel Polesine e per conoscere se gli uffici tecnici dipendenti hanno segnalata la necessità urgentissima (e come ad essa si provveda) di:

1°) disporre perché siano installati temporaneamente impianti meccanici di sollevamento delle acque, tenuto conto del fatto che per deflusso naturale poco più di un terzo delle acque stesse se ne andrà e che circa 4 mila ettari (dei 10 mila invasi) resteranno allagati con altezze che raggiungeranno sino i 3 metri. Trattasi di terreni intensamente coltivati e molto popolati, che debbono essere liberati con estrema sollecitudine anche per prevenire gli incalcolabili danni che provocherebbe il gelo;

2°) disporre opere di rafforzamento e rialzamento, secondo i dettami della moderna tecnica e della vissuta esperienza degli argini golenali e maestro del Po e di quelli degli affluenti come il Crostolo, per metterli in grado di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza che nell'immediato avvenire, e specialmente nella prossima primavera, potrebbero

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1952

crearsi, e tutto questo senza pregiudizio per l'opera di maggiore e più completo assestamento del bacino del Po ». (6830).

RISPOSTA. — « La piena del Po del novembre 1951 ha superato la massima conosciuta e cioè quella del 1926, in base alla quale erano stati sopraelevati e rinforzati gli argini in modo da avere un franco da 60 centimetri a 1 metro. Inoltre gli argini danneggiati durante la guerra erano stati tutti riparati e convenientemente sistemati. Nell'ultima piena il franco come sopra calcolato è risultato insufficiente avendo superato quella del 1926 di metri 0,42 a Piacenza e di metri 1,36 all'idrometro della Sacca presso Parma, immediatamente a monte delle tre rotte verificatesi il 14 novembre 1951 senza le quali si sarebbero registrati indici più elevati a valle. Sono stati già iniziati i lavori per la chiusura delle rotte del Po a Mezzano Rondani e a Mezzani (Parma) e del Crostolo alla confluenza del Po (Reggio Emilia), nonché quelli per la sistemazione dei danni causati dalla piena. Si avverte inoltre che se dovesse risultare inadeguata ed insufficiente l'apertura della Grande Botte Bentivoglio, si ricorrerà, se del caso, anche a mezzi meccanici per affrettare il deflusso delle acque nelle zone più basse allagate in dipendenza delle alluvioni in parola. Prima della primavera si dovranno portare a termine i lavori di rialzo arginale con un arginello a fiume nei tratti dove il franco è stato annullato o ridotto dalla recente piena. In relazione ai fondi che saranno assegnati con recenti provvedimenti legislativi di prossimo perfezionamento si dovrà procedere al rialzo e rinvio a tutta larghezza delle sommità arginali, completando così la prima difesa provvisoria. Questi sono i provvedimenti immediati da adottare per prevenire nei limiti del possibile, il ripetersi dei danni.

« Gli altri provvedimenti di più larga portata e a più lunga scadenza, come la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani del Po e dei suoi affluenti, non rientrano nella competenza del Ministero dei lavori pubblici ma in quella dell'agricoltura e foreste ».

*Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.*

TREMELLONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se sia vero che le imprese produttrici di cemento rifiutano di vendere a coloro che non sono « clienti abituali » e che ciò determina un mercato nero del cemento, ponendo in situazione monopolistica i cosiddetti « clienti abituali » e per sapere, nel caso in cui ciò corrisponda a verità, quale azione il ministero intenda svolgere per evitare tali restrizioni ». (6428).

RISPOSTA. — « L'attuale produzione di cemento da parte dell'industria nazionale, supera ormai i 5 milioni di quintali al mese e può ritenersi adeguata al normale fabbisogno del paese. Trattasi, però, di una merce che non può sopportare forti spese di trasporto e, pertanto, le cementerie hanno — di solito — un mercato circoscritto, nell'ambito del quale, verificandosi improvvisamente e temporaneamente richieste eccezionali, può manifestarsi uno squilibrio tra domanda e offerta. Tale fatto, però, non autorizza a parlare di deficienza di prodotto, ovvero di comportamento poco corretto da parte delle cementerie, le quali — ripetersi nei casi eccezionali, sopra accennati — sono portate a dare la precedenza, per il soddisfacimento delle forniture loro richieste, agli appaltatori di lavori di più vasta mole e di più impegnativa utilità pubblica, contraendo, di conseguenza, quei rifornimenti che non fossero giustificati da urgenti esigenze di consumo. Comunque, dato che i casi di cui sopra hanno, di solito, una breve durata nel tempo, questo Ministero non ritiene di dover adottare particolari, eccezionali provvedimenti, anche in considerazione del fatto che, con l'avanzare della stagione invernale, si verificherà, indubbiamente, un rallentamento in molti lavori nei quali il cemento ha preminente impiego e, di conseguenza, è facile prevedere, nei mesi prossimi, una maggiore disponibilità sul mercato di tale prodotto ».

*Il Ministro: CAMPILLI.*